PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 2

Le disponibilita' esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di lire un miliardo. La somma di lire un miliardo sara' versata dal fondo allo stato di previsione dell'entrata.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 10 dicembre 1969, n. 969
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazioni-azionarie-dell-azienda-autonoma-delle-ferrovie-dello/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it